

Disposizioni generali - petizione di eredità (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8942 del 04/04/2024 (Rv. 670957-01)

Beni reclamabili - Beni già fuoriusciti dall'asse ereditario al momento dell'apertura della successione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva distinto le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e prelevate prima della morte, riconoscendo l'esperibilità dell'azione solo nel primo caso).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8942 del 04/04/2024 (Rv. 670957-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0456, Cod_Civ_art_0533